tra gli enti locali, le strutture sanitarie e le organizzazioni di volontariato.

In attesa di tale disciplina - sulla cui opportunità ed urgenza, per la verità, questo Ufficio si era gia espresso in una nota del 7 novembre 2002 – era certamente da apprezzarsi l'iniziativa di sottoscrivere un Protocollo d'Intesa che, al di là del suo carattere non vincolante per le singole Amministrazioni locali, costituiva però un momento significativo di cooperazione in un settore che presuppone una necessaria integrazione dei vari servizi sociali e un impegno comune delle istituzioni locali.

Fermo restando comunque che la Provincia non poteva sottrarsi all'obbligo di dare continuità ad un servizio pubblico essenziale, lo scrivente ha fatto appello all'Amministrazione comunale perché desse una concreta disponibilità ad assumere la gestione, tenuto conto delle risorse finanziarie già poste a disposizione dalla Provincia e del fatto che – grazie ad una variazione del bilancio in corso di pubblicazione - il competente Servizio dell'Assessorato regionale alle politiche sociali si

apprestava a ripartire tra le Province un ulteriore contributo rispetto all'originario stanziamento.

Tanto più che, attraverso il predetto Protocollo, la Regione si era impegnata a coprire integralmente le eventuali ulteriori spese in questione.

In ogni caso, la prospettata interruzione di servizi a favore degli studenti disabili, oltre a porsi in contrasto con le garanzie riconosciute a tale categoria sociale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 215/87), sarebbe apparsa sproporzionata e di difficile condivisione.

Alla fine, dopo polemiche accese (apparse anche sulla stampa), è prevalso il buon senso e - in attesa di un definitivo intervento legislativo regionale in materia – il servizio non ha subito la temuta interruzione.

6.7. ECOLOGIA E AMBIENTE

Le problematiche in materia di ambiente hanno riguardato, per lo più, la salvaguardia del territorio dai rischi di inquinamento proveniente da materiale di discarica, dall'uso irriguo di acqua infesta e insalubre proveniente dallo scolo di fognature, dal rischio

di elettromagnetismo indotto dall'installazione di antenne, dalla rumorosità di impianti ed esercizi commerciali.

Non sono mancate lamentele di Associazioni di cittadini per la presenza di strutture in amianto (riscontrata soprattutto in fabbricati rurali), per le quali l'Ufficio ha richiesto un'attenta e sollecita azione di vigilanza e verifica da parte dei Servizi di Prevenzione ed Igiene delle ASL competenti.

Questi alcuni casi significativi.

6.7.1. Contestato il ritardo nella pubblicazione di un bando di gara sul BURA

E' quanto segnalato da una ditta che, interessata al bando di gara a procedura ristretta per la realizzazione di una campagna educativa e di comunicazione in tema di consumi ecologicamente più sostenibili, ha fatto rilevare che il relativo bando indicava un termine ultimo (per la presentazione delle domande di partecipazione) già scaduto al momento della pubblicazione del B.U.R.A., in quanto i 37 giorni utili decorrevano dalla data di spedizione del bando stesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità

Europee (avvenuta 43 giorni prima dell'uscita del Bollettino regionale).

Vero è che nel corpo del bando si precisava anche la data di invio alla G.U.C.E.; ma era indubbio che la pubblicazione sul B.U.R.A. in tanto aveva una funzione notiziale in quanto il messaggio pervenisse agli interessati quando i termini di partecipazione alla gara erano ancora aperti; diversamente, l'annuncio si sarebbe prestato ad equivoci e a rilievi critici.

Tali considerazioni sono state rimesse alle strutture competenti della Regione, le quali hanno riconosciuto l'evidente anomalia, assicurando più attenzione nel procedere con maggiore immediatezza e celerità a tale categoria di annunci.

6.7.2. Chiarimenti giuridici sulla localizzazione di impianti di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti urbani

All'attenzione del Difensore civico – con la richiesta di un parere su vari profili giuridici, avanzata da un Comitato che contestava la realizzazione dell'iniziativa – sono arrivate le vivaci polemiche che, da molti mesi, accompagnano il progetto per la

localizzazione (all'interno del Nucleo industriale) di un impianto di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti urbani.

Oggetto dei quesiti era, in particolare, se detti impianti potessero essere collocati esclusivamente all'interno del predetto Nucleo e quali fossero i riferimenti normativi in ordine alla ripartizione delle competenze tra i vari enti interessati al procedimento in tema di localizzazione e di accertamento della pericolosità sulla salute dei cittadini.

Sul punto della localizzazione, l'Ufficio ha ricordato che la risposta si trova nell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 5/97 (sostanzialmente ripreso dall'art. 5 della L.R. 28 aprile 2000 n. 83), il quale precisa che "le Regioni privilegiano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime"; con ciò individuando un criterio preferenziale, che non esclude a priori soluzioni diverse, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta agli strumenti di pianificazione locale.

Naturalmente, qualora la scelta si discosti dall'indirizzo del legislatore, occorre – come per tutti gli atti di natura discrezionale –

che l'Amministrazione fornisca una congrua motivazione (che giustifichi la deroga al criterio generale).

Sul riparto delle competenze, le funzioni spettanti alle Regioni sono invece riassunte nell'art. 22 del predetto D. Lgs. (sviluppato poi dall'art. 3 della L.R. n. 83/2000) ed hanno carattere essenzialmente programmatorio (Piano regionale di gestione dei rifiuti), di indirizzo (elaborazione di criteri e linee guida) e di controllo (approvazione dei progetti, attività sostitutiva ecc.); mentre alle Province è demandata la fase di elaborazione e approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti, di coordinamento e di controllo delle attività (art. 4 L.R. n. 83/2000).

Quanto alle competenze dei Comuni, esse attengono essenzialmente alla gestione dei rifiuti urbani (art. 5 L.R. n. 83/2000).

Spetta invece al Consorzio per lo Sviluppo Industriale individuare le aree eventualmente idonee alla localizzazione di tale categoria di impianti, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e tenendo conto delle aree

individuate dalla Provincia come "non idonee" alla localizzazione di simili impianti.

Infine, sul problema della pericolosità, il quesito andava posto alle strutture tecniche che detenevano la documentazione e che avrebbero dovuto valutare nel merito il contenuto del progetto, per riscontrarne la compatibilità con le vigenti norme sanitarie.

Il Difensore civico ha anche avuto modo di esprimere forti perplessità circa la decisione - inizialmente assunta dall'Assessorato regionale competente - di negare al Comitato la legittimazione ad essere presente nella Conferenza di servizi indetta sull'argomento dalla Regione; decisione poi opportunamente rivista, in aderenza ai principi di trasparenza e di partecipazione al procedimento da parte di soggetti portatori di interessi collettivi.

6.8. *FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E QUESTIONI PREVIDENZIALI*

In tema di formazione professionale, le questioni più complesse hanno avuto a riferimento soprattutto problematiche attinenti alla richiesta di concessione voucher per la frequenza di corsi finanziati con il POR Abruzzo; ci si è inoltre interessati ai

ritardi nella corresponsione delle indennità giornaliere ai frequentatori di corsi autorizzati dalla Regione Abruzzo, nonostante gli stessi avessero da molto tempo superato gli esami e conseguito la relativa qualifica.

Le questioni attinenti al settore lavoro hanno riguardato essenzialmente l'erogazione dei contributi per l'imprenditoria giovanile, di cui alle LL.RR. n. 143/95 e n. 96/97.

In materia previdenziale, le numerose istanze pervenute hanno riguardato prevalentemente il ritardo nella liquidazione delle pensioni di anzianità, le controversie dovute al recupero da parte dell'INPS di somme non spettanti nonché presunti errori di calcolo delle pensioni da parte dell'INPDAP.

Di particolare interesse è stato il caso di un cittadino emigrato in Argentina il quale, avendo lavorato anche in Italia per cinque anni, si è rivolto al Difensore civico per avere notizie in merito alla pensione spettantegli anche in virtù di questi ultimi contributi versati.

Al riguardo è stata contattata la competente sede INPS, la quale ha avviato la procedura per definire l'ammontare della pensione.

Di seguito, altri casi di particolare interesse.

6.8.1. Comuni alluvionati – La sospensione dei contributi previdenziali spetta anche ai lavoratori

Aveva ragione il Difensore civico regionale nel sostenere che la sospensione del versamento all'INPDAP dei contributi previdenziali – che era stata prevista da un'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici del gennaio 2003, che interessarono ben 184 Comuni abruzzesi - riguardava anche i lavoratori residenti, e non soltanto i datori di lavoro con sede legale od operativa in quei Comuni.

E' recente una nuova Direttiva della Direzione Centrale delle Entrate dell'INPDAP (n. 66 del 27 gennaio 2004) che, modificando le precedenti disposizioni, ha riconosciuto il diritto dei predetti lavoratori ad avere dalle Amministrazioni di appartenenza la

restituzione dei contributi di previdenza, da queste indebitamente trattenuti e versati all'Istituto previdenziale.

D'altronde, le stesse Amministrazioni traggono vantaggio dal mutato orientamento interpretativo dell'INPDAP, in quanto ora possono riavere dal predetto Istituto le somme eventualmente già versate e - alla fine del periodo di sospensione - chiedere la rateizzazione (in quasi otto anni), anche delle quote a proprio carico, senza dover pagare sanzioni o interessi.

In questi ultimi mesi, all'Ufficio del Difensore civico erano arrivate tantissime richieste di intervento, da parte soprattutto di dipendenti della Regione e degli enti locali, nei cui confronti erano state fatte le trattenute sugli stipendi durante il periodo di sospensione, a causa dell'interpretazione restrittiva data in un (primo momento) dall'INPDAP.

Tanto più che alcuni settori della P.A. (come quelli della difesa e della scuola) avevano già riconosciuto, a favore dei rispettivi dipendenti, i benefici della sospensione contributiva; determinandosi così anche un'inaccettabile disparità di trattamento – tra i vari rami della P.A. - nell'applicazione

dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'aprile scorso, che riguardava tutte le popolazioni abruzzesi (oltre a quelle molisane e pugliesi) colpite dalle forti alluvioni.

6.8.2. Lavoratori socialmente utili – Negato il trattamento economico in caso di ferie

Un cittadino, utilizzato come LSU presso un Comune, si è rivolto al Difensore civico per cercare di dirimere bonariamente una vertenza insorta con la propria Amministrazione, la quale gli aveva ridotto il trattamento economico (anche per la parte non gravante sul bilancio comunale) per i giorni di fruizione delle ferie.

Nella circostanza, l'Ufficio ha rammentato al Responsabile dell'Ufficio comunale competente che il D.Lgs. n. 468/92 (art. 8, comma 10) prescrive che le attività che hanno per oggetto i lavori socialmente utili sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno e che durante il periodo di riposo è corrisposto l'assegno.

Pertanto, in sede di predisposizione dei progetti di cui all'art. 1 del menzionato decreto legislativo, il Comune avrebbe dovuto tenere conto che le attività di LSU sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, durante il quale continua ad essergli corrisposto l'assegno.

In questo senso, d'altronde, si era sostanzialmente espressa anche la Circolare esplicativa dell'allora Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 100 del 26.07.98.

6.8.3. Maggiori detrazioni d'imposta IRPEF per i portatori di handicap

Il Presidente dell'Associazione Regionale Familiari per la tutela della salute mentale si è rivolto al Difensore civico per rappresentare le difficoltà che incontrano i soggetti portatori di handicap nel doversi sottoporre a nuovo accertamento sanitario, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, per poter usufruire della maggiore detrazione fiscale (di cui all'art. 2 comma 1 della legge finanziaria n. 448/01), anche laddove detti soggetti siano stati riconosciuti – dalla Commissione di

accertamento dell'invalidità civile – "disabili mentali gravi", come tali esonerati anche dalla revisione annuale delle visite mediche.

Il Difensore civico ha approfondito la questione con gli Uffici dell'Assessorato regionale alla sicurezza e promozione sociale, pervenendo purtroppo alla constatazione che, nell'attuale quadro normativo, sia difficile prescindere dallo specifico accertamento demandato alla Commissione medica di cui alla legge n. 104/92; legge che prevede una composizione della predetta Commissione diversa da quella preposta all'accertamento dell'invalidità civile (in quanto dispone espressamente che quest'ultima deve essere integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali).

Nella consapevolezza peraltro dell'enorme stato di disagio e di angoscia in cui versano migliaia di disabili, unitamente ai familiari che li assistono, il Difensore civico ha richiamato l'attenzione del Ministero della Salute al quale, nel rappresentare la delicata vicenda e nell'evidenziare altresì l'appesantimento del lavoro delle Commissioni previste dalla citata legge n. 104/92 (che generalmente si trovano a dover prendere atto di una situazione di

handicap grave già accertata dall'altra Commissione), ha sollecitato un intervento a livello nazionale per armonizzare meglio l'attuale quadro legislativo e coordinare le competenze delle due Commissioni preposte agli accertamenti.

6.8.4. Assegnazione voucher per la Formazione superiore – Vanno riviste le modalità di presentazione delle domande

La questione nasce da una singolare disposizione contenuta nell'art. 8 del bando approvato dalla Giunta regionale (deliberazione n. 130 del 6/09/03), la quale – nella sua incerta formulazione – prevede che le richieste per accedere alle provvidenze in questione possano essere presentate direttamente agli Uffici dell'Assessorato regionale dell'istruzione ovvero debbano pervenire agli stessi Uffici entro e non oltre la scadenza indicata nell'avviso, senza precisare le ulteriori forme di presentazione (oltre quella della consegna diretta allo sportello).

Trattandosi di procedura selettiva nella quale la data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Amministrazione assume un rilievo assolutamente prioritario (in quanto il bando

prevede la formulazione di graduatorie per "giornata di presentazione" e per punteggio), si è posto il problema - in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta raccomandata – se per "data di spedizione" s'intendesse quella del timbro postale di partenza, ovvero quella di consegna materiale del plico raccomandato.

Poiché gli Uffici dell'Assessorato erano orientati in questa seconda direzione, il Difensore civico ha espresso il suo dissenso; non solo perché in altre parti del bando si parla espressamente di data di "presentazione" delle richieste e di giornata di "presentazione" (con ciò valorizzando la data del timbro postale di spedizione) ma anche perché una siffatta interpretazione avrebbe sollevato non poche perplessità - sul piano dell'opportunità e dell'equità - introducendo di fatto un trattamento privilegiato per i soggetti che hanno facilità di accedere agli uffici assessorili fin dal primo giorno utile e una palese penalizzazione per coloro che risiedono in località distanti dalla sede di Pescara.

A questi ultimi cittadini, infatti, veniva praticamente negata la possibilità di avvalersi della spedizione postale dal proprio luogo di

residenza, in quanto le loro domande sarebbero state acquisite e valutate in base alla data (incerta) di arrivo della raccomandata.

D'altronde, solo un sistema di presentazione delle domande che desse a tutti la possibilità di accedere ai benefici economici in condizioni di sostanziale parità poteva rendersi compatibile con i criteri di valutazione delle domande individuati dal bando (che danno un peso preponderante al dato temporale di acquisizione delle istanze, a scapito del possesso di titoli di merito).

Tali considerazioni sono state rimesse all'attenzione delle strutture competenti, anche ai fini di una riflessione in occasione dell'emanazione di prossimi bandi in materia.

6.9. PUBBLICO IMPIEGO

Nonostante l'art. 3 della L.R. n. 126/95 faccia divieto ai dipendenti regionali e degli enti locali di rivolgersi al Difensore civico per le questioni attinenti al loro rapporto di lavoro, non sono tuttavia mancate richieste in questo settore, che l'Ufficio ha comunque ritenuto utile seguire, ed eventualmente utilizzare - ove del caso - anche ai fini dell'attivazione di un intervento d'ufficio.